

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 11 del 10 Gennaio 2024

OGGETTO: Impianto CDR (ora CSS) sito in Cavallino (LE). Determinazione della tariffa per gli anni 2022 e 2023.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti";
- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1717 del 29 novembre 2023 avente ad oggetto: "L.R. n. 20 del 4 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Nomina del Direttore Generale dell'Agenda regionale AGER Puglia", è stato affidato l'incarico di Direttore Generale dell'Agenda AGER Puglia all'avv. Angelo Pansini.

VISTO:

- il contratto Rep. n. 8794 sottoscritto in data 28 aprile 2006 tra il Presidente della Regione Puglia - Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio stabile denominato "Gestioni Ambientali", poi Progetto Ambiente Provincia di Lecce Srl per la gestione del sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti urbani costituito da linea di produzione di C.D.R. (combustibile derivato dai rifiuti), ivi compresa la costruzione delle opere a tanto necessario nel Comune di Cavallino (LE) a servizio del territorio della Provincia di Lecce.
- Il Decreto n. 53 del 29 giugno 2017 del Commissario ad Acta dell'Agenda territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti avente ad oggetto: "*Impianto CDR sito in Cavallino (LE). Adeguamento e revisione tariffa di conferimento anni 2010-2017*".
- Il Decreto n. 2 del 14 gennaio 2019 del Direttore Generale dell'Agenda territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti avente ad oggetto: "*Impianto CDR sito in Cavallino (LE). Adeguamento e revisione tariffa di conferimento anno 2018*".
- Il Decreto n. 14 del 26 febbraio 2019 del Direttore Generale dell'Agenda territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti avente ad oggetto: "*Impianto CDR sito in Cavallino (LE). Determinazione tariffa di conferimento anno 2019 e proroga concessione di gestione del servizio*".
- La Determina n. 445 del 26 Novembre 2021 del Direttore Generale dell'Agenda territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti avente ad oggetto: "*Impianto CDR sito in Cavallino (LE). Determinazione della tariffa per gli anni 2019 e 2020 e della tariffa provvisoria 2021*".
- La legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modificazioni "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*".
- Il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 14 settembre 2011 n. 148 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" in particolare l'art. 3bis.
- La legge 27 dicembre 2017 n. 205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*".

- La deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” ed il relativo allegato A) “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021”.*
- La deliberazione di ARERA 3 agosto 2021 363/2021 *“Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 e specialmente il suo allegato MTR-2”.*
- La determinazione ARERA 4 novembre 2021 n. 2/DRif/2021 *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 362/2021 (MTR2) per il secondo periodo regolatori 2022 /2025”.*
- La deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15 *“Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani”.*
- La determinazione ARERA 22 aprile 2022 n. 1/DRif/2022 *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”.*
- La deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n. 385 approvazione dello *“Schema Tipo Di Contratto Di Servizio Per La Regolazione Dei Rapporti Fra Enti Affidanti E Gestori Del Servizio Dei Rifiuti Urbani.*
- La deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n. 387 *“Obblighi di Monitoraggio e di Trasparenza sull’Efficienza della Raccolta Differenziata e sugli Impianti di Trattamento dei Rifiuti Urbani”.*
- La deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n. 389 approvazione *“Aggiornamento Biennale (2024- 2025) del Metodo Tariffario Rifiuti(Mtr-2).*
- Le Ordinanze n. 963 del 25/07/2023 e n. 1162 del 19/10/2023 emesse dal Tar Puglia -Lecce nell’ambito del giudizio recante R.G. n. 317/2023 promosso dalla Ditta Progetto Ambiente Provincia Lecce avverso il silenzio serbato da AGER sull’istanza di aggiornamento della tariffa di conferimento con l’applicazione dell’Indice Istat per gli anni 2022 e 2023.
- La nota del 2 agosto 2023 prot.n. 5354 a firma del Presidente AGER Puglia avente ad oggetto *“Adeguamento tariffa al cancello impianti di trattamento”.*

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’art. 9 comma 7, lett. a) della L.R. 24/2012 e s.m.i. spetta all’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) il compito di determinazione delle tariffe di conferimento dei rifiuti negli impianti pubblici, *“in conformità alla disciplina statale, conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione settoriale”.*
- L’art 1 comma 1 della legge n. 481/95 istitutiva dell’Autorità prevede che la medesima debba perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*
- L’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché è adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”,* ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di*

natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

- Inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di: *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza”* (lett. c); *“tutela dei diritti degli utenti [...]”* (lett. d); *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f); - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h); *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett.i).
- Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l’altro a: esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l’incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio; migliorare l’efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l’introduzione del limite all’incremento dei corrispettivi; definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale; incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti; rafforzare l’attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell’ambito del ciclo; favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio; in generale, assicurare gradualità nell’implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l’adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento.
- Con Deliberazione ARERA 363/2021 è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 , di seguito denominato MTR-2, la quale, ha confermato l’impostazione del primo periodo regolatorio di cui alla citata delibera basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale, e nel contempo ha introdotto una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un’ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, implementando misure di incentivazione e l’attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti; un rafforzamento degli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di

energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei *target* europei; la configurazione di opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni.

- La medesima delibera ha previsto un periodo regolatorio di *durata quadriennale* 2022-2025 – per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento ed una eventuale revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.
- Con la delibera n.385 del 3 agosto 2023 l'Autorità ha adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 527, lettera e) della legge 205/17 e secondo le previsioni di cui all'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 201/22 lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani, quale atto che fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente, ferma restando l'autonomia contrattuale delle Parti nel disciplinare contenuti ulteriori, nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti di regolazione dell'Autorità ed in particolare la determinazione del corrispettivo in conformità alla metodologia tariffaria *pro tempore* vigente ;
- Nella medesima delibera è stato statuito che i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;
- In ragione di quanto precede, con determina D.G. n. 320 del 30/10/2023, AGER ha disposto il recepimento dello schema di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidati e gestore del servizio adottato da ARERA con delibera n. 385/203/R/RIF, e il contestuale avvio del procedimento di adeguamento del contratto di concessione del 28/04/2006 con la società progetto Ambiente Provincia di Lecce srl al predetto schema tipo di contratto di servizio, da concludersi entro e non oltre il 30/04/2024.

VISTO CHE:

- l'art. 7.3 del contratto testualmente recita: *“la tariffa sarà aggiornata, a partire dal 2°(secondo) anno di esercizio, entro il 28 (ventotto) febbraio di ciascun anno con conguaglio a valere dal 1°(uno) gennaio precedente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi della produzione dei prodotti industriali”*.
- la citata clausola contrattuale si pone come trasposizione del citato precetto normativo che impone, nella specifica materia dello smaltimento dei rifiuti, la necessaria copertura dei costi, lasciando all'amministrazione un margine discrezionale nell'applicazione del concreto meccanismo di riequilibrio contrattuale;
- in particolare, il potere di adeguamento tariffario, in relazione al quale la singola clausola ha carattere attuativo, deve essere esercitato nell'interesse pubblicistico di evitare che si verifichino aumenti o diminuzioni dei costi che alterano l'originario equilibrio del canone di concessione.
- l'art. 7.4 del contratto riporta: *“La tariffa indicata sopra sarà adeguata nei seguenti casi:*
 - *in relazione ad eventuali maggiori costi o minori ricavi derivanti da specifiche disposizioni normative anche fiscali sopravvenute, che richiedano nel corso dello svolgimento dell'affidamento un mutamento del Servizio di smaltimento ivi compreso l'adeguamento dell'impianto;*

- *in relazione ad eventuali modifiche normative sopraggiunte rispetto alla data dell'aggiudicazione;*
- *in relazione ad eventuali maggiori costi nello svolgimento del Servizio e/o di realizzazione dell'Impianto, derivanti da modifiche eventualmente proposte dal Commissario Delegato (escluse le eventuali prescrizioni imposte in sede di Pronunciamento di VIA, di approvazione progettuale ai sensi del D.lgs. 22/97 e di approvazione del progetto esecutivo ai sensi della legge n. 109/1994), o imposte da normative legislative intervenute dopo la presentazione delle offerte”.*
- ai fini del calcolo della tariffa per gli anni 2022 e 2023 occorre valutare la variazione intervenuta per l'Indice Generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per gli intervalli temporali Gennaio 2021 – Gennaio 2022 e Gennaio 2022 – Gennaio 2023.
- Occorre procedere, altresì, all'adeguamento della tariffa per gli anni 2022 e 2023 ai sensi dell'art. 7.4 del contratto in relazione ai quantitativi di rifiuti oggetto di trattamento nell'impianto di produzione di CSS;

RILEVATO attraverso il portale istituzionale internet dell'Istituto di Statistica (“ISTAT Rivaluta”) che la variazione percentuale intercorsa per l'indice Generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per l'intervallo temporale analizzato è:

- Gennaio 2021 – Gennaio 2022: + 41,8 %.
- Gennaio 2022 – Gennaio 2023: + 11,6 %.

RILEVATO, altresì, che:

- nell'annualità 2022 si rileva che esistono sia rifiuti trattati in impianto ai fini della produzione di CSS inviato effettivamente a termovalorizzazione, sia rifiuti trattati in impianto e poi conferiti in discarica;
- in coerenza con quanto già stabilito con la determina n. 445 del 26 Novembre 2021 per le annualità 2019-2020 e 2021 per il calcolo della tariffa nella casistica dei rifiuti trattati in impianto e poi successivamente smaltiti in discarica rileva l'applicazione dell'art. 9 del contratto (“Pubblico servizio”) atteso che il Gestore, in assenza di impianti da lui individuati per la termovalorizzazione dei rifiuti, ha proceduto allo smaltimento in discarica degli stessi rifiuti adoperando impianti privati e non pubblici, come accaduto in passato con una tariffa di conferimento agevolata. Pertanto, si applica la circostanza per cui “i rifiuti verranno (debbono essere) smaltiti con ogni onere a carico del Soggetto Gestore....senza modifiche della tariffa di cui all'art. 7” applicando, quindi, anche ai rifiuti conferiti in discarica il costo previsto in tariffa per le voci di trasporto e termovalorizzazione del CSS, senza variazione per i Comuni;
- Dall'esame dei quantitativi di rifiuti conferiti presso l'impianto di Cavallino nell'anno 2022 e di quelli in uscita dallo stesso per l'invio a termovalorizzazione o a discarica, ne deriva una performance del trattamento pari a 91,11%;
- il costo medio della termovalorizzazione nell'anno 2022 per i rifiuti avviati effettivamente a combustione è stato di 143,81 €/ton, mentre quello del trasporto pari a 37,33 €/ton per un totale di 165,03 €/ton; i costi risultano in media con l'andamento del mercato specificatamente riferito a tali tipologie di servizi; dall'analisi delle voci di costo presentate dal Gestore con nota prot. n. 83/2023 del 17 Aprile 2023 è stata esclusa la voce di costo destinata allo stoccaggio del CSS presso l'impianto di Cisa in quanto prettamente legato ad una autonoma organizzazione logistica adottata dalla Ditta Progetto Ambiente e non contemplata tra le voci di costo riconoscibili ai sensi del contratto Rep. n. 8794/2006.
- il costo medio della termovalorizzazione nell'anno 2023 per i rifiuti avviati effettivamente a combustione è stato di 174,96 €/ton, mentre quello del trasporto pari a 39,56 €/ton per un totale di 195,44 €/ton; i costi risultano in media con l'andamento del mercato specificatamente riferito a tali tipologie di servizi; dall'analisi delle voci di costo presentate dal Gestore con nota prot. n. 84/2023 del 17 Aprile 2023 è stata esclusa la voce di costo destinata allo stoccaggio del CSS presso l'impianto di Cisa in quanto prettamente legato ad una autonoma organizzazione logistica adottata dalla Ditta Progetto Ambiente e non contemplata tra le voci di costo riconoscibili ai sensi del contratto Rep. n. 8794/2006.

VALUTATO che l'applicazione dei suddetti criteri determina le seguenti tariffe di conferimento:

- Anno 2022: €/ton 215,85: Tariffa di conferimento per i rifiuti trattati in impianto ai fini della produzione di CSS inviato effettivamente a termovalorizzazione o in discarica, inclusa anche la quota di €/ton 0,17 per lavori di adeguamento impiantistico alle prescrizioni imposte con il provvedimento autorizzativo AIA di cui alla D.D. n. 16 del 28/07/2015.
- Anno 2023: €/ton 252,95: Tariffa di conferimento per i rifiuti trattati in impianto ai fini della produzione di CSS inviato effettivamente a termovalorizzazione o in discarica, inclusa anche la quota di €/ton 0,17 per lavori di adeguamento impiantistico alle prescrizioni imposte con il provvedimento autorizzativo AIA di cui alla D.D. n. 16 del 28/07/2015.

RITENUTO, altresì, necessario quantificare il ristoro ambientale per le annualità 2022 e 2023 per i conferimenti di rifiuti effettuati dai Comuni presso l'impianto di produzione di CSS (ex CDR) di Cavallino (LE) ed oggetto di trattamento in situ con i criteri stabiliti dalla Sentenza TAR Puglia – Sez. di Lecce n. 1461/2015.

RILEVATO che la citata Sentenza ha individuato un'incidenza del ristoro ambientale pari a 0,50% della tariffa di conferimento al netto di "Utile e varie" da ripartire tra i Comuni di Cavallino nella misura del 56,32% e San Donato di Lecce nella misura del 43,68%, in relazione ad appositi criteri e che, pertanto, l'entità del ristoro risulta la seguente:

- **Anno 2022:**
 - €/ton € 1,01 per i rifiuti trattati in impianto ai fini della produzione di CSS inviato e a termovalorizzazione o in discarica, di cui €/ton 0,57 al Comune di Cavallino (56,32%) e €/ton 0,44 al Comune di San Donato di Lecce (0,31%).
- **Anno 2023:**
 - €/ton € 1,18 per i rifiuti trattati in impianto ai fini della produzione di CSS inviato a termovalorizzazione o in discarica, di cui €/ton 0,66 al Comune di Cavallino (56,32%) e €/ton 0,52 al Comune di San Donato di Lecce (0,31%).

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale, Angelo Pansini

DI APPROVARE le tariffe di conferimento presso l'impianto di produzione CDR (ora CSS) sito in Cavallino (LE) a carico dei Comuni per i rifiuti conferiti in impianto così determinate:

- Anno 2022: €/ton 216,85 oltre IVA (tariffa complessiva) = €/ton 215,85 (tariffa gestore) + €/ton 1,01 (ristoro ambientale).
- Anno 2023: €/ton 254,13 oltre IVA (tariffa complessiva) = €/ton 252,95 (tariffa gestore) + €/ton 1,18 (ristoro ambientale).

DI STABILIRE che il ristoro ambientale è così ripartito tra i Comuni beneficiari:

- Anno 2022:
 - €/ton € 1,01 per i rifiuti trattati in impianto ai fini della produzione di CSS inviato e a termovalorizzazione o in discarica, di cui €/ton 0,57 al Comune di Cavallino (56,32%) e €/ton 0,44 al Comune di San Donato di Lecce (0,31%).
- Anno 2023:
 - €/ton € 1,18 per i rifiuti trattati in impianto ai fini della produzione di CSS inviato a termovalorizzazione o in discarica, di cui €/ton 0,66 al Comune di Cavallino (56,32%) e €/ton 0,52 al Comune di San Donato di Lecce (0,31%).

DI NOTIFICARE il presente provvedimento a Progetto Ambiente Provincia di Lecce Surl, nonché a tutti i Comuni dell'ambito unico regionale che conferiscono presso l'impianto di produzione di CDR (ora CSS) di Cavallino (LE);

DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti del Direttore Generale".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.

Bari, 10 gennaio 2024

Il Direttore Generale

avv. Angelo Pansini